

## NUOVA RAPPRESENTANZA

Per riformare la processura delle cause feudali abusivamente introdotta in Sicilia, in risposta alla Consulta fatta dalla Real Camera di Santa Chiara su tale assunto.

Eccellentissimo Signore

Postochè V. E. si è servita d'impormi in nome del Re di dire riservatamente quanto mi occorre sulla Consulta della Real Camera di S. Chiara, che ha passata nelle mie mani acciò nelle risoluzioni, che dovranno emanarsi dal trono per l'interessante materia delle cause, che qui diconsi feudali e della loro processura la coscienza del Re non rimanghi sorpresa, non posso far di meno di non prendermi quella modesta libertà, che si conviene a chi, dovendo manifestare il vero e dire il proprio sentimento al suo padrone, non intende detrarre e molto meno offendere alcuno.

Dopochè di suo ordine formai una memoria ragionata su di ciò, mi pareva che non vi potesse essere alcuno buon servitore del Re ed amico del ben pubblico, che in leggendola non rimanesse convinto del disordine, ch'erasi dimostrato ad evidenza, e non volesse coadiuvare per la riforma di una processura, quanto iniqua per le parti interessate tanto dannosa pel pubblico ed indecorosa per la Maestà del trono; ma son rimasto deluso, perchè veggo che il più augusto magistrato del Regno di Napoli, in cui per clemenza del Re usatami mi fo gloria di sedere, e tanti rispettabili soggetti dati per aggiunti abbian conchiuso (comechè con grandissi-

ma discrepanza di pareri) e rappresentino in maniera tale che se mai il Re si uniformasse alla loro rappresentanza non solo non si toglierebbero i disordini, che nello stato delle cose si sperimentano, ma crescerebbero a dismisura; e quel che mi fa più stupore si è che tra sì rispettabile Consesso vi sono stati alcuni, che qui mi han preceduto, e due togati nazionali, per cui non può dirsi che forse ignorassero la legislazione del Regno, i riti, i costumi e le pratiche di questo Foro, come si può credere de' Napoletani, e di più che lor non fosse noto il desiderio ed il voto di tutta la nazione (purchè si eccettuino due o tre interessati), che sempre ha cercato o di togliersi, o almeno di modificarsi l'iniquità di una tal processura; quando rifletto a ciò non altro posso dire, nè ho altro a che ricorrere se non che al fato della Sicilia, che per sua disavventura vuole che qualunque cosa dal Governo si promuove, tuttochè fosse utile e vantaggiosa allo Stato, abbia ad incontrare l'opposizione di quelli stessi, a' quali gioverebbe.

La rappresentanza per quel che a me sembra non è da attendersi, o si riguarda quel che dice o che tace. Anzi pare che siasi studiata la maniera d'eludere la sacrosanta intenzione del Re pur troppo chiaramente manifestata ne' biglietti rimessi l'uno in Camera Reale a' 14 del passato aprile, e l'altro a V. E. a' 17 dello stesso mese, che fu anche alla Real Camera comunicato; dopochè mi sarò dato carico di quel che nella rappresentanza si dice passerò a riflettere sulla studiata omissione.

La definizione della causa feudale, che si fa in detta rappresentanza è la seguente: *Quella dicesi causa feudale, qualora l'azione che si propone è diretta realmente al feudo come feudo, o sia sulla sua proprietà, e dominio, sia per successione, o per diritto di quell'utile dominio, che s'intende intentare per revindicare il feudo, che un altro possiede, e tanto se la detta azione nasca dalla forma dell'investitura, e concessione del feudo,*

*quanto se nasca dalla disposizione dell'uomo fatta per contratto o per testamento, che lo avesse con libertà acquistato, e posseduto, e quindi esser feudali tutte quelle cause che sì fattamente si propongono, o sia nel petitorio, o sia nel possessorio, misto per succedere.*

Sarebbe a desiderarsi che la Real Camera avesse manifestata al Re qual è la legge del Regno di Sicilia, da cui ha presa tal definizione. Presuppone come un canone da non potersi porre in disputa il più grave assurdo, che in questa materia possa immaginarsi. Nella mia memoria dissi a V. E. che in questo Regno non vi è legge che caratterizzi quali sieno le cause feudali: ora non solo le confermo io stesso ma aggiungo di più che o non vi è legge che ciò stabilisca, o se vi è, è in contrario a quello che la Camera Reale ha detto. Per quante diligenze da me siansi fatte, unicamente mi sono imbattuto nella *Pramm. 16 tit. 11 de Foro compet. § 21 tom. 3.* In questa nell'atto di prescriversi che l'abolito Tribunale del S. Ufficio non dovesse pigliar cognizione delle cause feudali, soggiungesi: *Se declara, que come quiera, que se trate de lege Feudi agendo, vel excipiendo conozeran destos casos mi justicias Reales.* Sembra dunque che a tenore di ciò la causa feudale sia quella, ove o ad istanza dell'attore o del reo sia necessario d'entrar nell'esame della legge del feudo. Ancorchè si voglia prescindere da tal Prammatica, che con meraviglia veggo di non averne fatto uso gli scrittori del Foro, ai quali forse era ignota, tutti i giurisperiti nazionali sono stati concordi nel sostenere che quella debba riputarsi causa feudale in cui viene in esame la legge del feudo. Se poi per acquistarne il possesso e l'utile dominio non fa d'uopo ricorrersi alla medesima, se i titoli che si esaminano e le ragioni che si adducono nascono da testamento, da donazione, o da qualunque contratto, in somma se in qualunque maniera nascono dalla volontà dell'uomo non già dalla legge del feudo, la causa in tal caso tutti dicono che sia allodiale.

Quell'assurdo, che in oggi dalla Camera Reale si è adattato per canone, s'imputò un tempo a Pietro di Gregorio autore giustamente dannato dal suo predecessore; ma l'opinione e dottrina imputabile venne universalmente riprovata. Si sollevarono contro di lui le grida di tutt'i regnicoli, che non solo la caratterizzarono per erronea ma giunsero a dire, che se mai avesse luogo avrebbe sparso da per tutto il disordine e la confusione: *si hoc axioma ut jacet, reciperetur, omnino confundere-tur*<sup>1</sup>. Eppure lo stesso Pietro di Gregorio non sognò mai di sostenere l'assurda opinione a torto imputata-gli. È vero che nella quistione quinta del suo trattato *de Judiciis Causarum Feudalium* disse, che la causa in qualunque maniera abbia riguardo al feudo sia feudale; ma è da riflettersi che lo disse dopo che nella quistione prima avea stabilito la regola, caratterizzando per cause feudali soltanto quelle che dipendessero dall'esame dell'investitura e della legge del feudo; quindi quel che l'anzidetto autore presuntoriamente scrisse nella quistione quinta è da intendersi a seconda di ciò, che nella quistione prima avea stabilito: *dicta a Petro de Grego-rio declarationem ab iis, que supra renunciavit accipiunt: dixerat enim ibi Causa dici Feudalem ubicumque ex lege et conditione Feudi ageretur*<sup>2</sup>. Or ciò che non ardì al-cuno scrittore di sostenere, e ch'essendosi attribuito a Pietro di Gregorio parve al Foro una confusione e sol-levò le grida di tutti, è presso a poco quello appunto, che dalla Camera Reale si propone al Re, e se gli pro-pone per formare una legge chiara e precisa da togliere ogni disordine. Dicasi piuttosto che per potersi scon-volgere in tal materia il tutto, autorizzando assurdi, non può escogitarsi espediente più a proposito. Rifletta V. E. che nello stato attuale processura feudale e ne-

<sup>1</sup> Corset. Cons. 30. Gross. ad Const. Pragmat. § 14, n. 1, et 2 Baron. de Eff. min. et eff. 25, n. 28. Giurb. de Feud. § 2, glos. 12, n. 92.

<sup>2</sup> Corset. Cons. 30. Giurb. de Feud. Glos. 2, § 12. Salern. Cons. 32, § 2. Castel. dec. 202, n. 1.

cessità precisa dell'attore d'abbandonar la lite sono la stessa cosa. Ciò è tanto vero che la sola dichiarazione del giudice d'esser la causa feudale qui sempre si è reputata per una compiuta vittoria a favor del reo. È egli possibile che qualunque sia il litigante non si disanimi all'idea desolante di dover proseguire il corso d'una causa che per finirsi necessitano sei, otto, dieci e forse più giudizi, e giudizi che, per la duplicazione de'termini e delle spese e per la necessità di trattarsi in parte fuori del Regno, debbono essere il doppio più lunghi e dispendiosi.

L'esperienza non dimostra che tutte siensi abbandonate. Adattandosi la regola proposta d'esser feudale ogni causa che tende al feudo, tuttochè l'azione nasca dal contratto, dal testamento, dalla donazione e generalmente dal fatto dell'uomo e non dalla legge del feudo, sembra che sotto lo scudo della processura feudale si spedirebbe una salvaguardia da poter garantire il dolo, l'inganno, la frode e la mala fede, che bene spesso si vede intrusa negli atti umani.

Il compratore di un fondo, dopo averne in tutto o in parte pagato il prezzo, ne dimanda il possesso, che gli vien contrastato dal venditore; quindi è costretto ad implorare l'autorità del giudice; ma l'azione tende al feudo, e nasce dal contratto di compra; dunque, giusta la regola indicata al Re dalla Camera Reale, l'attore far dee una causa feudale, ch'è quanto dire dee abbandonare la speranza di conseguire il possesso, con sacrificare alla processura feudale quel tanto, che trovasi aver pagato.

Un feudatario permuta il suo feudo con quello di un altro, prende il possesso dell'altrui, ma pensa di non darlo del suo. Tutti i giusti clamori del permutatario non possono far sì ch'essendo la sua azione diretta all'acquisto del feudo, in vigor di un contratto di permuta, non debba sperimentarla nelle interminabili forme feudali. Fatta la donazione del feudo il donante si pente

della sua liberalità, nè cura farne la tradizione. Lo stesso può avverarsi nel legato e nel fedecompresso particolare se l'erede non voglia eseguire la volontà del testatore. In tutti questi casi l'azione riguarda il possesso e la proprietà del feudo, e nasce dal fatto dell'uomo, o sia dalla donazione e dal testamento; dunque non può farsi valere senza una contestazione feudale.

Di più: taluno con violenza o fisica o morale obbliga un'altro alla vendita del feudo, a donarglielo, a lasciarcelo nel testamento. Il venditore, il donante, l'erede reclama; ma l'azione della nullità tende al feudo; dunque le loro voci non possono ascoltarsi se non che nelle forme feudali.

Il minore, l'imbecille è sorpreso, è circondato, senza l'autorità del giudice vende con suo positivo danno il feudo, ed anche il maggiore che abbia la libera amministrazione de' suoi beni è ingannato ed enormissimamente lesa. Il dolo è manifesto, perchè nasce *re ipsa*. Per quanti rimedii apprestino loro le leggi sono inutili; dappoichè dovranno sperimentarli nel modo feudale.

Il testatore disponendo del feudo impone all'erede lo adempimento di taluna cosa, ed in difetto chiama un altro. L'erede non adempisce, e sotto lo scudo della processura feudale non cura la caducità in cui sarebbe incorso.

Il donatario dopo che ha preso il possesso del feudo diventa ingrato: niega gli alimenti al donante, gl'insidia l'onore, tende alla sua vita. Per legge in tali casi la donazione si risolve; ma la processura feudale sarà la garante dell'ingratitude, perchè la forma del suo giudizio dee essere interminabile.

Sarà il feudo sottoposto a vincolo, il possessore l'aliena, tuttochè non possa disporre della proprietà, l'ulterior chiamato non può revindicarlo, perchè il giudizio dee essere nel modo feudale.

Non la finirei mai se qui volessi numerarle, quanti e quali disordini nascerebbero, se dal Re si aderisse

quella che dalla Real Camera proponesi per regola. Tanto però quel che si è detto ne dimostra l'assurdità, e ne dimostra insieme che giustamente da tutti della scuola sicula sempre si è cercato di restringere al possibile la feudalità delle cause, per evitare l'iniqua interminabile forma della sua processura; tanto che presso tutti si è avuto per assioma che la causa allora sia feudale quando si agisca al feudo, *ex lege Feudi*: e tra tutti sono anche d'annoverarsi i Presidenti Perramuto ed Ardizzone. Francamente posso smaltire questa proposizione, perchè sono in mio potere due dotte allegazioni, l'una scritta a mano ma sottoscritta dall'autore, e l'altra in istampa: allegazioni fatte da questi degni soggetti, che meritamente fanno il decoro della magistratura Siciliana.

Il primo facendo la difesa del Duca di S. Stefano sosteneva che in quella causa si dovesse procedere col modo feudale. I cittadini all'incontro della sua terra coi quali vertiva la lite sostenevano che la causa fosse allodiale. Costoro erano patrocinati dall'attuale Avvocato Fiscale della Gran Corte D. Gio. Battista Attanasio, che in sostegno del suo assunto avea scritto: « Vi fu chi malamente interpretando le parole di Pietro di Gregorio « disse che la causa *quoque modo tangat Feudum* dir si « deve feudale. Fu però questa una proposizione comunemente rigettata..... Per dirsi la causa feudale « nono è che vi concorrano tre requisiti: che la cosa « contesa sia in verità feudale, che la quistione fosse « tra due, che aspirassero la stessa cosa come feudale, « e che una tal quistione dovesse esaminarsi e decidersi « colle leggi feudali: quali requisiti devono concorrere « tutti e tre, non bastando che v'intervenga uno de' medesimi ».

Tutto che allora il Presidente Perramuto sostenesse la feudalità della causa, onde era opportuno da far valere quella massima, che oggi insieme cogli altri della Camera Reale espone al Re, pure dovendo rispondere al suo contraddittore non pose in forse l'assunto che avea

intrapreso; anzi ingenuamente ne confessò la sussistenza e la verità, e per la difesa della sua causa ebbe ricorso ad altri principii, e non già ad impugnare ciò, che in questo Foro si avea per assioma. « Io non è già « (son parole dell' allegazione del Perramuto) che voglia « sostenere l'opinione di Gregorio, *che causa quoque* « *modo tangat Feudum, dicitur Feudalis*, perchè so benissimo essere stata questa una opinione non abbracciata, impossibile per altro a praticarsi, attesochè non vi sarebbe causa, che per lo più non dovrebbe trattarsi *modo feudali*..... Egli è un principio troppo contro e volgare che allora la causa si dice feudale quando ricorrersi dee alle leggi del feudo. Per legge di feudo non s'intende già di quella legge scritta, che regola la successione o la devoluzione, ma s'intende quella, colla quale si caratterizza la natura, qualità e proprietà del feudo ». Oltre di che a chi non sono qui note le sue magistrali allegazioni scritte pel Principe di Camporcale contro il Conte di Capece, nelle quali vedesi a meraviglia rischiarata tal materia, e mercè le quali ottenne la vittoria di non essersi dichiarata quella causa feudale.

Il secondo, cioè il Presidente Ardizzone non manifestò sentimenti diversi, servendo l'anzidetta sua allegazione a pro del Principe della Pantelleria, in cui leggesi: *Ben persuasi gli oppositori, che l'azione reale ordinata al feudo, allora costituisce causa feudale, qualora dalla legge feudale discende, e secondo le leggi feudali devesi esaminare, sostengono in essa Gran Corte la natura, e l'indole del feudo si ebbe a giudicare; ma dall'investitura degli usi feudali D. Brigida non avea che rilevare per il suo intento, tantochè possiam dire, che l'azione sua dipendeva unicamente da convenzioni, ed in conseguenza in rapporto all'azione, non è che la causa allodiale, eziandio che ce la volessimo ideare diretta all'acquisto del corpo del feudo. Nè punto nè poco entrò nella causa l'esame di legge feudale, l'indole di feudo,*

*o d'investitura; anzi che non potea entrare giammai: e quindi falsa è la conseguenza, che sia feudale la causa presente. L'azione se non è derivata dalle leggi feudali, e non è dirizzata al feudo, come feudo, resta mera allodiale. Lo spirito delle lettere, che alla riconoscenza del Sovrano richiamano le cause, solamente si avvera in quelle, che contengono esame di legge feudale.*

Nè punto vale il dirsi che forse l'Ardizzone scrisse all'opportunità di quella causa, di cui era avvocato. L'esito della quistione, che allora agitavasi, non dipendeva da questi principii. Trattavasi in quel caso di un credito e di una semplice azione ipotecaria sul feudo. Le parti eran concordi che ciò solo non potea rendere la causa feudale. Ciò che formava il punto principale della loro disputa era l'errore, in cui erasi inciampato nell'aver sul principio contestata la lite *modo feudali* innanzi alla Gran Corte *sede plena*. Ciò posto la sua intrapresa era che la qualità del giudice, che pria avea deciso, non potea snaturando l'indole della causa renderla feudale. A buon conto tutto quello che scrisse di più non lo rapportò per servir la causa, ma per manifestare quelle teorie, con cui in tal materia regolavasi quel Foro.

Il disordine finora qui sperimentato sulle tante dispute, che si son fatte, e sulle varie decisioni seguitene, delle quali son pieni gli archivii di questi Tribunali è dipeso unicamente dal vedere in quai casi si dovesse ricorrere alla legge del feudo per trattarsi la causa nelle forme feudali, e non già di esser feudale la causa, ancorchè il punto della disputa unicamente dipendesse dal fatto dell'uomo: sempre si è questionato il fatto e non mai il diritto; e non essendoci legge regolatrice per adattare il fatto al diritto aperto e libero, è stato il campo ai giudici di appropriarlo ora di una maniera ora di un'altra: quindi le tante contraddittorie decisioni, che parte pro e parte contra per qualunque articolo feudale, o sia per l'indole e qualità della causa si possono

addurre. Per ovviare a siffatto inconveniente è pur troppo necessaria la legge, ma se mai si promanasse a norma di quel che la Camera Reale propone, il rimedio (come di sopra ho detto) riuscirebbe assai peggiore del male, moltiplicandosi in tal fatta i casi della processura feudale; e se ora in taluna causa fondando sulla coscienza de' giudici ci è speranza di evitarla, dopo tale legge sarebbe per tutte inevitabile. Tutte dunque dovrebbero commettersi all'eternità, e tra tutte anche quelle nelle quali grande, chiara e manifesta fosse la ragione degli attori.

Volentieri lascerei correre la definizione, che la Camera Reale ha fatta della causa feudale, tuttochè per legge le azioni non si caratterizzano dall'oggetto per cui si controverte, ma dal motivo ch'è in quistione. Se il fine, per lo quale gliene fu incombenzato l'esame, fosse stato tutt'altro di quello, che il Re bastantemente avea di già manifestato ne' suoi biglietti, non doveasi esaminare la feudalità dell'azione, per veder forse se avesse ad attribuirsi il patrimonio militare o paganico di taluno, se vi succedesse il solo primogenito, se sperimentandola dovesse comunicarne quella agli ultrageniti, e cose simili, che si sono spesse volte nel Regno di Napoli quistionate, e specialmente quando erano in uso gli acquisti delle tenute de' feudi con lo strumento di ricognizione di dominio munito d'assenso; cosa che fu poi vietata dalle carte reali: niente di ciò ha che fare nel caso presente, in cui dee solo esaminarsi se vi sia motivo e ragion sufficiente, che vaglia a sostenere che alcun genere di cause, qualunque fosse l'intrinseco di lor merito, per le forme con le quali hansi a trattare, sia moralmente impossibile a potersi terminare. Le quistioni, che qui si fanno sulla natura delle cause, unicamente hanno per oggetto la forma della processura, poichè questa è tale che le rende interminabili: tolta questa ed emendata, sieno le cause feudali, sieno allodiali, sieno miste, sieno corporali, sieno spirituali, sieno

come si vogliano cesseranno tutte le brighe: ma di ciò appunto la Camera Reale non interloquisce, o per dir meglio finge di non interloquire a motivo di non averne ricevuto l'incarico.

Veramente a vista de' biglietti non so come possa ciò assentarsi. In uno la processura feudale si chiama *una pratica inumana, e perniciosissima*. Si aggiunge, *che sgomenta gli attori, e fa che il reo potente trionfi della giustizia*. Finalmente vi si legge, *che la tenera sensibilità dell'animo del Re resti penetrata, che intento egli alla felicità de' suoi vassalli, vuole che conseguiscano con la maggiore speditezza la giustizia*. Nell'altro poi, dopo la interina provvidenza data sull'articolo preliminare della processura, nettamente si dice: *Giacchè la M. V. vuol fare esaminare, quali siano le cause feudali, e che l'esame di un tal punto debba far legge nel modo, come in avvenire simili cause debbono trattarsi*. Dunque la riforma della processura principalmente dovea cadere in esame, avendolo il Re chiaramente prescritto. Dicasi però il vero che nella Consulta con figura di reticenza nell'istesso tempo che si asserisce, di non interloquire su di ciò per mancanza d'incarico, si manifesta nettamente il sentimento di quei signori, che la conchiusero. *Finalmente*, son parole della Consulta, *non si è stimato di far novità alcuna circa il modo di procedere nella processura, sì perchè V. M. non l'ha comandato, come ancora perchè V. M. ha imposto di farsi la legge distinguente le cause feudali dalle allodiali, per troncarsi le questioni insorte sulla natura, e qualità delle cause, per le quali non vi è legge precisa, ma non già di farsi una legge nuova in riguardo al magistrato competente, ed alla processura, distruggitrice di tutte le leggi fatte, che consistono nelle Costituzioni, Capitoli, Prammatiche e stabilimenti diuturnamente osservati, che compongono buona parte del diritto e polizia Siciliana*.

So che delle ultime trascritte parole è rimasta V. E. scandalizzata; ed io, per quanto rispetto abbia per quei

signori, non ho cosa da poterle addurre in contrario. Le medesime son tali che farebbero scandalo, ancorchè si sentissero in bocca di una parte interessata. Se la Camera Reale ha creduto di non averle il Re commesso di far la menoma novità intorno alla processura, a che brigarsi nel dire che la nuova legge su di ciò sarebbe la distruggitrice delle Costituzioni, Capitoli, Prammatiche e stabilimenti diuturnamente osservati? Io veramente non saprei dirle qual sia il Codice, che le racchiude. Fingasi non pertanto che le medesime, che a credenza si asseriscono, di fatti esistessero; avendole il Re dichiarato per induttive di una pratica iniqua, inumana, che inhabilita gli attori, e fa che il reo potente trionfi della giustizia, per qual cagione non hansi a derogare? Godono forse le leggi del Regno di Sicilia il privilegio delle leggi del fato, che bene o male che facciano sono sempre irretrattabili? L'epoca di un abuso, per quanto diuturna sia la sua osservanza, non è altro che una ragione di più per affrettarne la riforma; e l'oppressione e l'ingiustizia non furon mai annoverate tra quelle cose, che invecchiando acquistano diritto all'osservanza.

Buon per me, che V. E. è un testimonio della sussistenza di quanto dico, ed un testimonio alla di cui accortezza e vigilanza non è minima cosa, che possa occultarsi. Ella, che per lo buon servizio del Re e bene del pubblico, e per la retta amministrazione della giustizia tutto indaga e minutamente osserva, non solo intese i più onesti ed intelligenti uomini di questo Foro, niuno de' quali potè dirle cosa in contrario; ma dippiù, pria di farla presente al Re, con seria applicazione volle ponderare quanto se ne trovava sparsamente scritto in tutta la legislazione del Regno; tantochè ne formò fin d'allora quel giusto sistema, che sarebbe da desiderarsi anche in coloro, che sono invecchiati nell'arte. S'è così potrà contestare al Sovrano qual conto abbia a tenersi di una tale assertiva, che nella Consulta della Camera Reale si legge; e, se vero sia quanto nella memoria le

dissi ed ora sono per ripeterle, di non esservi nè Costituzione, nè Capitolo, nè Prammatiche, con cui venga stabilita l'iniqua actual processura che si osserva nelle cause feudali, unicamente introdotta dall'abuso del Foro. La riforma, lungi dal distruggere le Costituzioni, i Capitoli e le Prammatiche del Regno, toglierebbe quella iniquità, per cui la giustizia, il buon senso e l'utile pubblico ci vanno del pari interessati. Tralascio di far parola delle dispute fatte sull'articolo feudale, e della diversa maniera con la quale sinora si son trattate e decise. L'interina provvidenza, su di ciò dal Re emanata, non mi dà occasione di dovermene più incaricare.

In quanto poi alla causa principale, sia la medesima possessoria sia petitoria, ed in questa o si procede *visione scripturarum*, che volgarmente dicesi per via di effetto, o con la dazion de' termini che chiamasi processiva, il tutto hassi a duplicare. Il tempo intermezzo tra un atto giudiziario e l'altro si duplica, si duplicano i termini, i diritti, le spese, ed anche la provvisione dei giudici. Che quella sia l'inveterata osservanza è verissimo; ma che vi sia legge che la prescriva non è vero. Il rito della Gran Corte per le cause feudali non prescrive altro se non che un mese pel termine principale; e perchè alcuni ritualisti han creduto che un mese sia un termine ordinario duplicato, quindi è nata la pratica di duplicarsi in qualunque altro atto<sup>1</sup>.

Il numero ed il termine delle formalità dee misurarsi dall'inviluppo de' fatti che debbono verificarsi, e dal tempo bisognevole alle parti di mettere insieme ed esibire tutte le loro pruove, e non già dall'interesse, dalle qualità e dall'importanza della cosa, ch'è in quistione.

La provvisione, che qui si paga a' giudici, non è altro che la mercede della loro fatica; e non già perchè la sentenza, che profferiscono ha soggetto il feudo, che si contende, perciò duplica il di lor incommodo. Anzi per

<sup>1</sup> Cum super Rit. M. R. C. Cap. 26, num. 4, fol. 312.

lo più in tal sorta di cause l'esame suol essere semplice, senza gran mistura e quistione di fatto, ma di solo diritto.

Ricorrendo la Camera Reale alle Costituzioni, ai Capitoli ed alle Prammatiche, propone al Re di dichiarare che il giudice competente delle cause feudali sia la Gran Corte civile *sede plena*, cioè coll'intervento del giudice seniore della Gran Corte criminale. Veramente in una materia tanto interessante, in cui il Re si era dichiarato di voler togliere gli abusi, bisognava ponderare un poco meglio la cosa per potergli parlare con più d'esattezza. L'intervento del giudice seniore dell'aula criminale non nasce, nè poteva nascere dalle Costituzioni, non essendo allora la Gran Corte divisa in due aule, nè fu stabilito da alcun Capitolo del Regno, e molto meno dalle Prammatiche. Dalle Costituzioni non si ricava altro se non che d'esser la Gran Corte il giudice competente di tal sorta di cause<sup>1</sup>. I Capitoli si tacciono su questo punto. Se ne vede fatta una semplice menzione nel Capitolo 214 di Carlo V, ove nell'atto che dimandossi dal Parlamento che le cause della ricompra di feudi non si avocassero *via recognoscendi*, nella supplica si soggiunge: *e si proceda per la Gran Corte etiam sede non plena, come si fa in cause allodiali*: a qual domanda si rispose: *placet R. M.*

Da ciò si può ricavare non altro se non che il fatto, che non si è mai altercato; val quanto dire che nelle cause feudali a tempo di Carlo V interveniva, come interviene oggi il giudice criminale seniore; ma la Camera Reale dovea esaminare il diritto e non il fatto, ed indicare qual sia la legge, che prescrive tale intervento.

Le Prammatiche nè anche su di ciò interloquiscono. Nella memoria le dissi, che D. Gio. La Vega fu il primo, che con un semplice atto viceregio avesse ciò pre-

<sup>1</sup> Constit. Locorum Bajulis — Constit. Justit. nomen. — Constit. Statuimus.

scritto, dopo del quale tra i volumi delle medesime si veggono registrati due o tre altri simili atti: ma questi han forza di legge? possono riputarsi per Costituzioni, per Capitoli e per Prammatiche? Non può V. E. in oggi con atto contrario rivocare quello che fecero i suoi predecessori? Come dunque si assicura al Re che le Costituzioni, i Capitoli e le Prammatiche del Regno costituiscono giudice delle cause feudali la Gran Corte *sede plena*?

Io tralascio d'indagare perchè il Vicerè Vega avesse così decretato. Qualunque ne fosse stato il motivo, egli è certo che con ciò diede occasione a taluni di dire molte inezie, con ricorrere alla forma del giudizio de' Pari, fabbricando in tal fatta castelli in aria con dar corpo all'ombre. Se l'intervento del seniore fra giudici criminali fosse d'essenza ne' giudizi feudali, passando la causa dopo la decisione della Gran Corte civile nel Tribunale del Concistoro, ed indi nella Gran Corte criminale di CC. DD., e poi se occorre nella Gran Corte civile di CC. DD., bisognerebbe che anche in quelli Tribunali intervenisse taluno a decidere, che supplisse le veci del giudice seniore, ch'era intervenuto nel pieno giudizio.

Ma tutte le lungherie ed i dispendii, che nascono dall'indicate formalità, sarebbero alle parti soffribili semprechè tal sorta di cause non dovesse poi estraregnare, ed estraregnare tante volte per quante decisioni si facciano in questi Tribunali. Decisa dalla Gran Corte la causa, poste le preventive lettere *via recognoscendi*, che in Napoli le parti ottengono, la sentenza non si pubblica, anzi nè anche si scrive nel processo, ma in carta separata se ne formano due esemplari, che in due pieghi si suggellano, l'uno de' quali resta nell'archivio, e l'altro si manda in Napoli assieme colla copia di tutt' i processi e colle ragioni giustificanti. Queste debbono distendersi da uno de' votanti. Ecco un'altro dispendio ed un altro intoppo per le parti a cui aggiunge anche peso la moda corrente, che vuole che per qualunque cosa si

scrivano volumi, taluno de' quali V. E. ha avuto il piacere, o per dir meglio ha sofferto la noia, d'osservare.

Esaminata poi nuovamente la causa nella Giunta Consultiva in Napoli, se la sentenza sarà approvata con biglietto reale se ne ordina qui la pubblicazione. Siccome, se mai la Giunta opinasse diversamente, si cancellano que'voti, che qui sono conservati nell'archivio chiusi e suggellati, e si pubblica la sentenza a norma di quello che la Giunta ha consigliato al Re, e dal Re qui si prescrive.

Quanto dispendio costi alle parti, quanto trapazzo abbiano a soffrire, e quanto tempo si consumi per potersi giungere a tal termine, anche mettendosi a calcolo le studiate dilazioni che da rei si frappongono, è cosa molto più facile a potersi colla mente concepire da chi sa l'intrighi del Foro che di esprimerlo colle parole. E pure giunto che si è a tal termine nulla si è fatto. Tanto se la sentenza siasi confermata, quanto se siasi riformata, tutto che nella conferma e nella riforma interpongasi l'autorità del Re, hassi a cominciar da capo.

La causa passa nel Tribunale del Concistoro, in cui tutto anche si duplica rispetto ai termini, alle spese, ai diritti ed alla provvisione. Si decide nella stessa maniera, e nella stessa maniera di nuovo estraregna tornando in Napoli, e per farla breve questa rinnovazione di giudizio ed andirivieni da Tribunali di Sicilia alla Giunta in Napoli, hassi a fare, finchè non sieguono tre sentenze uniformi di tre diversi Tribunali, quante qui ce ne vogliono per fare la lite finita col giudicato. In maniera tale che nel caso di difformità la stessa causa, cominciando sempre da capo, avrassi a trattare otto, dieci e forse più volte, metà nella G. C. civile, nel Concistoro e nella G. C. criminale di Sicilia, e metà nella Giunta Consultiva in Napoli. Se un nemico dello Stato, se un fautore dell'ingiustizia e se un invido del bene pubblico avesse architettata la processura delle cause feudali in Sicilia, come in oggi per abuso si è ridotta, non potea

farla peggiore. Quando si voglia l'analisi di quanto nella medesima si fa dal suo principio alla fine, unico è il risultato che nasce, ed unico è il fine a cui è diretto, cioè di favorire il possessore anche ingiusto, e garentirlo in maniera tale che per mezzo di tante lungherie interminabili trionfi della giustizia.

La medesima, lungi di nascere dalle Costituzioni, dai Capitoli e dalle Prammatiche del Regno dalla Camera Reale presupposte, è surta a poco a poco dall'uso o per dir meglio dall'abuso e dall'ignoranza del Foro. Nelle Costituzioni del Regno non si legge d'essersi su di ciò fatta alcuna parola. Anzi l'Imperador Federigo II con la Costituzione *Capitaneorum* espressamente proibì l'estraregnazione di tutte le cause feudali, la di cui cognizione privatamente avea addetta alla G. C. Nè vi è alcun Capitolo del Regno, che la prescriva. Il primo in cui si ragiona di cause feudali è il Capitolo 67 del Re Martino, che contiene le istruzioni date alla Regina Bianca sua moglie, quando partendo da qui lasciolla Vicaria del Regno. In dette istruzioni si legge. *Item li Judici della G. C. faccino ogni Venerdà Collazione de arduis con quelli de lu Consigliu, e si necessariu sarà con la detta Regina, maxime in judicio di morti, e causi di Terri, o Castelli.* Se le cause di feudi mentre il Sovrano era assente dal Regno doveansi riferire alla Vicaria, e ciò non sempre ma qualora fosse stato necessario, dunque l'estraregnazione delle medesime allora non avea luogo, nè era punto conosciuta.

Posteriormente tutte le cause feudali ed allodiali cominciarono ad estraregnare, avendo Alfonso di Aragona, come nella memoria le cennai, eretto il Sacro Consiglio in Napoli, che lo creò magistrato supremo di tutt'i suoi Regni; ma l'istesso Re Alfonso, che in tal fatta diede occasione ad estraregnarsi qualunque sorta di cause, fu quello che indi accordò una amplissima grazia a' Siciliani, che le loro cause non potessero uscir dal Regno nè per appellazione, nè per revisione o altro legale ri-

medio, e nè anche per moto proprio e potestà assoluta del Principe, senzacchè si vedessero le cause feudali eccettuate <sup>1</sup>.

Egli è vero che in un altro Capitolo posteriore dell'istesso Alfonso si fa menzione di trasmissione di voti per cause feudali, ed è la prima volta che di ciò si vede fatta menzione; ma in quello non si presenta uno stabilimento fisso, assoluto e generale. « Perchè alcune volte (così si legge) contingere che, vertendo questione in causis feudalibus, le parti hanno ricorso alla detta Maestà, dalla quale s'impetrano rescritti, che li giudici delle Gran Corti debbano mandare i voti alla prefata Maestà ecc.: *Placet R. M., quod si, et quando contingerit de mandato ejusdem Majestatis vota dictarum causarum proprio motu, vel ex officio Regia Majestas mandabit praefata vota sibi destinari, eo casu facta in limitatione partibus. . .* <sup>2</sup> ».

Alfonso coll'anzidetto Capitolo non presuppone altro se non che un caso particolare, le di cui circostanze l'avessero mosso di richiederne i voti: cosa che, senza ledere all'accordata grazia di non potersi le cause estraregnare, il Re può sempre farla.

Che ciò sia vero oltre all'indicate parole « alcune volte contingere, quod si et quando contingerit » lo dimostra chiaramente un'altro stabilimento dell'istesso Alfonso, che fa d'uopo che qui interamente trascriva: « *Item supplica lu dittu Regno, che la detta Maestà gratiose conceda, che nessuno ufficiale regio, o particolare persona, possa esser citato, e costretto a rispondere le ragioni, o mostrare conti fuori del detto Regno, nec in causa appellationis, aut revisionis, tanto in ogni causa civile, quanto in criminale, etiam Feudale, etiam ad petitionem Regii Fiscii, aut Regiae Curiae attento, ch'essendo costretti fuori di questo Regno difficillime porriano mostrare loro conti o defenzioni: Placet Regiae*

<sup>1</sup> Cap. 391, Reg. Alph. — <sup>2</sup> Cap. 540, Reg. Alph.

« *Majestati, quod questiones inter privatos, sive civiles, sive criminales tam in principali Causa, quam appellationis, et revisionis extra Regnum non extrahantur* <sup>1</sup> ».

Avendo Alfonso con questa legge proibito l'estraregnazione delle cause feudali, non potè nell'altra di sopra riferita additare se non che l'ipotesi di un caso particolare. Altrimenti i due Capitoli lotterebbero fra di loro. A me sembra che con uno de'rapportati Capitoli Alfonso stabilì la regola, coll'altro la limitazione.

La stessa limitazione ha luogo in tutt'i Capitoli posteriori, ne'quali si parla di lettere *via recognoscendi*, e di estraregnazione delle cause feudali. Fra tutti non v'è alcuno che stabilisca una regola fissa ed un sistema generale, dal quale si scorga che per essere la causa feudale non si potesse negare l'estraregnazione; in fatti in un Capitolo di Ferdinando il Cattolico si legge: « *Item, perchè vertendo tra i regnicoli di lo ditto Regno alcuni cause feudali, aliquonties, accadi alcuna di li parti per allungarsi, e differiri la iustitia, e spaccamento di la causa, recurri a S. M. et de ipsa obtinent litteri, che lo processi di tali causi per informazioni di Sua Maestà si siano tramisi, e che interia si supraseda in la ditta causa, non senza grandissimo preiudicio di quella parti tenir justitia in li dicti causi, si supplica perciò la prefata Maestà si digni concederi al dittu Regnu, e providiri, che de cetero volendosi Sua Maestà informarsi di li dicti causi, ed intendiri li meriti di li processi predicti, nun si diggia interea facto aliquo suprasidirsi; ma si diggia procedere ad ulteriora, e per non essere le parti alli quali tocca lu interessi allungati in la loro giustitia: Item est provisum opportunum per alia Capitula Regni* <sup>2</sup> ».

Se in questo Capitolo si dice: *aliquonties accadi*, dunque la ricognizione delle cause feudali non è una regola fissa e costante.

Se non sempre ma alcune volte accadea ciò addiveniva

<sup>1</sup> Cap. 463, Reg. Alph. — <sup>2</sup> Cap. 24, Reg. Alph.

per le circostanze particolari, che moveano l'animo del Re, ed è tanto vera questa intelligenza, che nel Capitolo si soggiungono quelle parole — Volendosi Sua Maestà informari — le quali altro non indicano se non che, quando il Sovrano voglia conoscere se resa siasi ai litiganti la giustizia, o pure si fosse loro fatta qualche prepotenza.

In un altro Capitolo dell'istesso Ferdinando il Cattolico si legge: « *Item perchè in lo dicto Regnu su ampli* »  
 « *Capituli di non estrahiri li causi di li regnicoli fuori* »  
 « *di Regnio exceptu, che non sia causa feudali, la quali* »  
 « *possa venirsi via recognoscendi tantum in lu suo Real* »  
 « *Consigliu, per quistu supplica lu dittu Regnu ad Vo-* »  
 « *stra Altizza, che etiam via recognoscendi, non possa* »  
 « *veniri exceptu ad petitionem di regniculi; e non di e-* »  
 « *steri pirsuni, perchè tendi in grande vessazioni di li* »  
 « *vassalli di Vostra Maestà di quistu Regnu: Serventur* »  
 « *Capitula, et Consuetudines Regni* <sup>1</sup> ».

Ecco in quelle parole — « Eccetto che non sia causa feudale, la quale possa venirsi *via recognoscendi* in lu suo Real Consiglio ».

L'argomento più chiaro del mio assunto: la causa feudale potea andare nel Real Consiglio, ma non già perchè causa feudale dovea sempre e per necessità andarci; e quando potea andare? quando al Re ciò fosse sembrato conveniente per le circostanze particolari frapposte nella lite, e non già per semplice capriccio delle parti interessate. La causa feudale non era un'assoluta eccezione della regola di non potersi estrarregnare le cause, ma una limitazione, che dipendea dall'arbitrio e dalla coscienza del Re.

Per non omettere alcun Capitolo del Regno, in cui si fa menzione di cause feudali e della loro estrarregnazione, dovrei incaricarmi di due Capitoli dell'Imperador Carlo V<sup>2</sup>; ma perchè così nell'uno come nell'altro niente di nuovo e di preciso sulla materia si stabilisce, ma sono relativi ai Capitoli precedenti e specialmente a quelli di

<sup>1</sup> Cap. 60, ejusdem Reg. — <sup>2</sup> Cap. 139, et Cap. 191, Carl. V.

Alfonso, è inutile che ne stia a fare particolarmente parola. Dovrei parimenti incaricarmi delle Prammatiche se mai ci fossero; ma, per quanto le abbia scorse di una in una, non ho trovato in alcune delle medesime dirsi cosa intorno alle lettere *via recognoscendi* ed alla estrarregnazione delle cause feudali: dunque la di loro attuale processura, che si vuol far credere come l'oggetto più interessante del diritto e della polizia Siciliana, non nasce nè dalle Costituzioni, nè da Capitoli, nè dalle Prammatiche del Regno.

Quel che in talune cause feudali praticavasi ed in virtù de'Capitoli non era altro che una provvidenza particolare straordinaria del Sovrano, se n'è formato per così dire un rimedio ordinario per tutte. Perchè la Corte qualche volta s'avocava, e voleva riconoscerne talune, da mano in mano si è introdotto che tutte hansi ad avocare e riconoscere. Quel ch'era ed è nella persona del Re un atto facoltativo, se n'è voluto formare come una necessità indotta dalla legge ad arbitrio delle parti quando lo richieggono.

Senza che le ripeta quanto su di tal punto nella memoria le cennai, e senza che stia a dirle che presso i sensati scrittori di questo Foro la cosa non si è altrimenti considerata<sup>1</sup>, le soggiungo soltanto che tal sistema, anche nell'ipotesi che nascesse dagli antichi Capitoli del Regno, non è più adattabile all'attuale polizia posteriormente introdotta: cosa che non si è mai riflettuta, e che ha cagionato e cagiona l'iniquità di rendere interminabili le cause feudali.

In tempo degli anzidetti Capitoli non esistea il Tribunale del Concistoro, delle cause decise dalla G. C. non accordavasi alcuno rimedio, e ci voleva una special grazia del Re, che accordasse e ne commettesse la revisione. Ma dopo che fu eretto da Filippo II l'anzidetto

<sup>1</sup> Intrigl. de Feud. tom. 3, pag. 884. — Mastrill. dec. 8. Mut. in Cap. Alph. tom. 5, pag. 243, cum super Rit. pag. 520 — Greg. de Judic. Caus. Feud. fol. 118.

Tribunale, e le cause decise dalla G. C. hanno per via ordinaria in quello il passaggio, e poi dal medesimo passano nella G. C. criminale di CC. DD., e quando non siano uniformi le sentenze di detti tre Tribunali passano nella G. C. civile di CC. DD., ed indi nuovamente al Concistoro, e così di mano in mano finchè non risultino le tre uniformi lettere *via recognoscendi*, che per ogni decisione si accordano, e l'estraregnazione che si reitera in ogni sentenza degli anzidetti Tribunali, è una esorbitanza che non ha la simile.

Certamente che su di ciò non vi è nè Costituzione, nè Capitolo, nè Prammatiche; eppure lascerei volentieri correre anche questa mostruosità, se mai ci fosse motivo che almeno in apparenza potesse giustificare tal sistema. Non vi è, nè vi può essere interesse del Fisco patrimoniale in riguardo alla devoluzione. I recentissimi espedienti dal Re presi su questo articolo pongono in salvo l'interesse fiscale. E qui cade in acconcio il riflettere che i Siciliani sostengono che le cause, ancorchè fiscali, non debbano estraregnare per lo celebre Capitolo 33 del Re Giovanni, che se l'avrà inteso cento volte citare. Or se a sentimento loro l'interesse del Fisco non rende la causa estraregnabile, perchè poi hansi ad estraregnare quelle cause feudali, in cui l'interesse e la contesa è unicamente tra privati?

Il dire che il Re sia il giudice naturale nelle controversie de' feudi, trovandosi stabilito negli usi feudali e nella Costituzione di Federico Barbarossa — *Si inter duos vassallos de Feudo sit controversia, Domini sit cognitio* — non è cosa che possa adattarsi a questo Regno, in cui tal cognizione è stata data dalla G. C. — *In Regno Siciliae Dominus Feudi, non cognoscit de Feudo, quia delata est Feudorum cognitio certis personis, scilicet justitiarie si Feuda non sunt quaternata, magistro Justitiario si quaternata sint*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Iser. de Feud. ad tit. de proib. Feud. alienat. per Federic. ad Cap. preterea si contentio num. 18. — Giurb. de Feud. fol. 584. — Greg. de Jud. Caus. Feud. fol. 75.

Taluno è ricorso ad un diritto di regalia e di sovranità di dovere il Re riconoscere il vassallo. Quanto ciò sia insussistente mi trovo di averglielo nella memoria dimostrato, ed ora le aggiungo che lo stesso Presidente Ardizzone, che concorse con gli altri a soscrivere la Consulta della Real Camera nell'anzidetta sua allegazione ragionando su di ciò disse: « S'ingannano pur  
« coloro che pensano, di essere l'avocazione delle cause  
« feudali effetto di quel diritto che ha il Principe di  
« saper chi sia il suo vassallo; se la ragione fosse que-  
« sta, ogni qualunque causa feudale, dovrebbe alla ri-  
« conoscenza Reale trasmettere, eziandio che alcuna  
« delle parti non lo richiedesse, e trasmettersi dovrebbe  
« da giudici *ex officio*, ciocchè è falsissimo e non mai  
« praticato. Scrive molto a proposito su tale assunto  
« il Salerno: *insuper de qua causa nujusce avocationis*  
« *puta, ut Rex Vassallum agnoscat, etenim ipsius Feu-*  
« *di investitura satis superque illum recognoscit, a quo*  
« *Fidelitatis jusjurandum exigat, et quam requirere de-*  
« *bet, cum opus fuerit ad praestandum servitium mili-*  
« *tare; denique si haec esset ratio, omnis prorsus Feu-*  
« *dalis Causa ad Regem transmittenda foret, etsi neuter*  
« *litigatorum id peteret. Possent enim Judices officio suo*  
« *illas transmittere, quod Rex Vassallum recognosceret,*  
« *id quod est contra morem hactenus observatum ».*

Per l'opposto di tal sistema sente non lieve danno il pubblico, che da chiunque può concepirsi quando rifletta che per sua cagione si estraregni tanto denaro, quanto ce ne vuole per sostenere in Napoli sì dispendiose liti e tante persone, che quivi si veggono essere solamente a ciò addette. Col medesimo si frappone insormontabile difficoltà al corso della giustizia, e si fa divenire la tergiversazione, la lungheria e il cavillo un titolo onorifico, cioè causa feudale. Gli attori, considerando la dolorosa carriera per la quale sono obbligati dalla polizia Siciliana di trascinarsi per necessità, debbono abbandonare le loro cause. E finalmente è improprio

ed indecoroso per la stessa sovranità, potendo un magistrato suddito colla facoltà ordinaria rivocare quello, che, trovandosi dal Re approvato, e rivocarlo tante volte finchè non concorrino tre regie approvazioni. Fa meraviglia il vedere che un sistema sì scandaloso abbia potuto introdursi in Sicilia, ma molto più di meraviglia m'arrecava che per non guastare la polizia Siciliana, ci sia chi voglia sostenerlo a dispetto del buon senso, della giustizia e dell'utile del pubblico.

Da quello che finora le ho esposto si vede quanto giusta, regolare e ben fondata sia l'istanza fatta dall'Avvocato Fiscale della Giunta di Sicilia, alla quale non si volle dalla Camera Reale aderire. Il togliersi qualunque differenza tra cause feudali ed allodiali così circa il modo di procedere, come circa la competenza del giudice, e circa l'importo de' diritti e delle provvisioni, è l'unico e necessario espediente per isradicare qualunque abuso. Non vi è motivo da doversi differentemente trattare; e l'essersi differentemente trattate è stata ed è la cagione dell'attuale disordine. Per farsi una legge breve, chiara e precisa, come il Re la prescrive, dovrebbe concepirsi appunto nella maniera dal medesimo esposta. L'unica e sola cosa alla quale incontro riparo si è che vorrebbe Egli di potersi, per mezzo delle lettere *via recognoscendi*, una volta soltanto accordare l'estraregnazione delle cause feudali, che giustamente le restringe a quelle azioni, che sono dirette a conseguire il feudo *ex lege Feudi*, e ciò soltanto quando dopo le tre sentenze di questi Tribunali sia la causa passata in giudicato, e pria di pubblicarsi l'ultima sentenza.

È vero che questo istesso da me si propose nella memoria, che umiliai al Re; ma si ricordi che la proposi per un rimedio modificativo, che avrebbe in parte tolto il disordine, ma che non lo avrebbe totalmente eradicato. In tal fatta le lettere *via recognoscendi* in questa sorta di cause diventerebbero un rimedio ordinario, e non ostante il giudicato con tre sentenze uniformi o pure

anche con quattro, se mai chi soccombe fosse persona restituibile pure avrebbe nuovamente ad esaminarsi dopo del giudicato: quando il Re non abbia giusto motivo di farlo non si può di nuovo refricare l'affare, e molto meno se ne può impedire l'esecuzione senza farsi torto al vincitore.

Considero anche, che così avrebbe in certo modo a porsi limite all'autorità del Re, come se potesse egli solo nelle cause feudali cercare i voti per fargli esaminare, ed impedire la pubblicazione della sentenza, e non già delle altre. Ciò il Re può farlo in tutte le cause, e facendole non vulnera la grazia accordata ai Siciliani di non potersi le loro cause estraregnare. Ma, siccome la giustizia del Re non permette che ciò si faccia nelle altre cause ed a capriccio delle parti, ma solo quando si frappongano tali circostanze che la sua coscienza non lo quieti; lo stesso praticar si dovrebbe anche per le cause feudali.

S'egli è così non ho motivo di recedere dal secondo espediente nella memoria proposita; ma, se mai V. E. stimasse proprio d'insinuare al Re di aderire all'istanza Fiscale del Caporuota Targiani, credo in tal caso assolutamente necessario di doversi aggiungere a quanto egli ha proposto che non ostante le lettere *via recognoscendi*, che possano le parti chiedere, per rivedersi nella Giunta Consultiva di Sicilia il giudicato con tre sentenze uniformi, ciò non debba intanto impedire l'esecuzione. Sarebbe un'ingiustizia dopo il giudicato il permettere che colui, che con tre sentenze uniformi si è dichiarato per ingiusto possessore del feudo, dovesse seguitare a percepirne i frutti. In tal caso considero la revisione nella Giunta Consultiva una grazia; ma le grazie che il Re accorda non debbono pregiudicare al diritto del terzo. Il vincitore dopo il giudicato ha per se un diritto manifesto a conseguir la cosa, che nel giudizio si è contesa: diritto che gli si lede quando s'impedisce d'esercitarlo, e potrebbesi soltanto obbligare a

dare la cautela per la possibile ritrattazione nella Giunta Consultiva di ciò che trovasi deciso ne' Tribunali di Sicilia. — Ed intanto facendole ossequiosissimo inchino resto

Di V. E.

Palermo, 7 giugno 1787.

FINE DEL QUARTO ED ULTIMO VOLUME.

## INDICE DEL QUARTO VOLUME

Consulta umiliata al Sovrano per la pertinenza della Chiesa di Lipari. . . . . pag.	13
Sulla dichiarazione del Capitolo <i>Volentes</i> , rispetto a' Feudi della Sicilia . . . . . »	24
Prammatica sulla disposizione del Capitolo <i>Volentes</i> . . . . . »	37
Consulta umiliata al Sovrano pe' Feudi di Sicilia . . . . . »	44
Note dei Feudi di Sicilia devoluti alla Regia Corte per difetto dei successori in grado dal 1309 al 1499 . . . . . »	89
Nuova rappresentanza per riformare la processura delle cause feudali abusivamente introdotta in Sicilia, in risposta alla Consulta fatta dalla Real Camera di S. Chiara su tale assunto. »	107
Del Baronaggio. . . . . »	111
Della rata, che si contribuisce dal Eraccio Ecclesiastico . . . . . »	154
Della decima che paga Palermo, e della franchigia de' cittadini Palermitani per i beni, che posseggono nel Regno . . . . . »	167
Della ripartizione del peso a metà tra le Università demaniali e baronali . . . . . »	179
Dei beni delle Chiese, Monasteri, Commende, ed altre manimorte. . . . . »	191
Dei donativi straordinarii. . . . . »	208
Del surrogato al diritto proibitivo del tabacco . . . . . »	225
Conchiusione. . . . . »	228
Ristretto del voto antecedente. . . . . »	232
Voto per la successione obliqua ne' Feudi della Sicilia . . . . . »	262
Rimostranze intorno al Fisco preteso dalla Deputazione del Regno . . . . . »	277
Rappresentanze nella causa tra i cittadini di Motta d' Affermo e il Principe di Torremuzza . . . . . »	303
Memoria a S. M. per riformare la processura delle cause feudali abusivamente introdotta in Sicilia. . . . . »	349
Nuova rappresentanza per riformare la processura delle cause feudali abusivamente introdotta in Sicilia, in risposta alla Consulta fatta dalla Real Camera di S. Chiara su tale assunto. »	365

dare la cautela per la possibile ritrattazione nella Giunta Consultiva di ciò che trovasi deciso ne' Tribunali di Sicilia. — Ed intanto facendole ossequiosissimo inchino resto

Di V. E.

Palermo, 7 giugno 1787.

FINE DEL QUARTO ED ULTIMO VOLUME.